

PROTOCOLLO D'INTESA

TENUTO CONTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

Ai sensi della Legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerati essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.

B) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Il contingente di Personale da utilizzare in caso di sciopero per garantire i servizi essenziali:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE	CONTINGENTE DI PERSONALE
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 Docenti del Consiglio di classe▪ n. 1 Assistente amministrativo▪ n. 2 Collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola sede di scrutinio e per la vigilanza sull'ingresso principale.▪ N. 1 Assistente tecnico

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE	CONTINGENTE DI PERSONALE
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento di impegni essenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	<ul style="list-style-type: none">▪ DSGA e/o n. 1 Assistente amministrativo

Articolo 2 – Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili Solo nelle situazioni previste dall'accordo di cui trattasi, nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire i servizi minimi, si adottano i seguenti criteri:

- volontarietà
- rotazione in ordine alfabetico partendo dall'ultimo lavoratore individuato in precedenza Sono esclusi dall'individuazione del Personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.

Articolo 3 – Operazioni di scrutini ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali, non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento


dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Articolo 4 – Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali sopra indicati.

Treviso, 1.07.2021


Per la Parte Pubblica: il Dirigente Scolastico



Per la Parte Sindacale: - la RSU di Istituto




CGIL



CGIL

CISL

UIL



SNALS

